

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Regolamento Didattico di Ateneo

SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Definizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Finalità.....</i>	<i>3</i>
CAPO II – OFFERTA DIDATTICA	4
<i>Art. 3 – Titoli e Corsi di studio</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 – Corso di Laurea</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 – Corso di Laurea Magistrale e Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 – Corso di Specializzazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Corso di Dottorato di Ricerca</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Corsi di Master universitari.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 – Altre attività didattiche</i>	<i>7</i>
CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	7
<i>Art. 11 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 – Crediti formativi universitari.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 – Regolamenti didattici dei Corsi di Studio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Corsi di Studio realizzati con il concorso di più Dipartimenti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15 – Articolazione e organizzazione dei corsi di insegnamento.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16 – Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 – Nomina dei cultori della materia.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 – Corsi intensivi</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 – Tutorato.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 – Attività di Tutorato.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 – Tirocini.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 – Servizio di Ateneo per l’Orientamento</i>	<i>12</i>
CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA	12
<i>Art. 23 – Autovalutazione, Valutazione periodica, Accredimento.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24 – Presidio della Qualità di Ateneo.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 – Calendario accademico</i>	<i>13</i>

Art. 26 – Manifesto annuale degli studi e “Guida dello studente”	13
Art. 27 – Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti.....	14
Art. 28 – Programmazione didattica e accordi bilaterali tra Dipartimenti	14
Art. 29 – Scuole di Specializzazione	14
Art. 30 – Corsi di Studio	15
CAPO V – CARRIERE DEGLI STUDENTI.....	15
Art. 31 – Ammissione ai Corsi di Studio e modalità di valutazione di un’adeguata preparazione dello studente	15
Art. 32 – Immatricolazioni e iscrizioni	16
Art. 33 – Tasse, esoneri e sanzioni amministrative.....	16
Art. 34 – Immatricolazione in base a titolo di studio straniero.....	16
Art. 35 – Frequenza ai corsi	17
Art. 36 – Passaggi tra Corsi di Studio all’interno dell’Ateneo e trasferimenti da altri Atenei.....	17
Art. 37 – Trasferimenti ad altre Università	18
Art. 38 – Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario	18
Art. 39 – Riconoscimento di titoli accademici stranieri	18
Art. 40 – Ammissione a singole attività formative	19
Art. 41 – Piani di studio	19
Art. 42 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all’estero....	19
Art. 43 – Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno	20
Art. 44 – Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso.....	21
Art. 45 – Rinuncia agli studi	21
Art. 46 – Decadenza dalla qualità di studente.....	22
Art. 47 – Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi.....	22
Art. 48 – Procedure amministrative relative alle carriere degli studenti.....	23
Art. 49 – Verifiche del profitto	23
Art. 50 – Commissioni per l’accertamento del profitto	24
Art. 51 – Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.....	25
Art. 52 – Commissioni per la valutazione della prova finale	27
CAPO VI - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI	27
Art. 53 – Docenti.....	27
Art. 54 – Studenti	27
CAPO VII – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.....	28
Art. 55 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte	28
CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 56 – Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo	28
Art. 57 – Norme transitorie e finali.....	28
ALLEGATO A	30

TITOLO I – PARTE GENERALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intende:
 - a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
 - c) per regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - d) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Specializzazione, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - e) per Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale conseguita secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e la Laurea quadriennale o quinquennale conseguita secondo i previgenti ordinamenti;
 - f) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale e il Diploma di Specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio, come individuati nell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - g) per classe di appartenenza dei Corsi di Studio, l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dei Decreti Ministeriali nn. 155 e 157 del 16 marzo 2007;
 - h) per settori scientifico-disciplinari, quelli determinati dal D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000 e definiti dalle declaratorie in esso contenute e successive modificazioni;
 - i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - j) per credito formativo universitario, di seguito denominato credito, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
 - k) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
 - l) per ordinamento didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* del Corso di Studio, come specificato nell'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - m) per attività formativa, qualsiasi attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte all'esterno dell'Università;
 - n) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio dell'Università della Calabria, ai sensi delle norme di legge vigenti e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica. I Corsi di Studio sono elencati nell'Allegato A al presente Regolamento.
2. Quest'ultimo detta, inoltre, i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i regolamenti didattici dei Corsi di Studio previsti dall'art. 11, comma 2, della legge 341/90 o dall'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Il presente Regolamento è costituito da una Parte Generale, che contiene norme comuni a tutti i Corsi di Studio, e da una Parte Speciale che contiene gli ordinamenti didattici di ciascun Corso di Studio.

CAPO II – OFFERTA DIDATTICA

Art. 3 – Titoli e Corsi di studio

1. L'Università della Calabria rilascia i seguenti titoli: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM) e Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU); rilascia, inoltre, come supplemento al diploma di ogni titolo, una relazione informativa, redatta in italiano e in inglese, che riporta, conformemente ai modelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente.
2. L'Università della Calabria rilascia, altresì, il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di Ricerca (DR) e il Master Universitario di primo e di secondo livello.
3. La Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale a ciclo unico, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente.
4. I Corsi di Studio dello stesso livello sono raggruppati in classi di appartenenza, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. I titoli conseguiti al termine di Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla stessa classe hanno identico valore legale.
5. L'università può istituire il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale come appartenente a due classi qualora l'ordinamento didattico di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per la Laurea e al secondo anno per la Laurea Magistrale.
6. I Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico si svolgono nei Dipartimenti. Specifici Corsi di Studio possono essere realizzati con il concorso di più Dipartimenti (art. 51, comma 2, del Regolamento di Ateneo).
7. I titoli di cui al primo e al secondo comma del presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni che definiscono la sede amministrativa del corso, le modalità di offerta delle attività formative, di gestione congiunta dei Corsi di Studio e di rilascio dei titoli. Tali convenzioni sono approvate, su proposta delle strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno per l'ambito della rispettiva competenza.

Art. 4 – Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza culturale e critica di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza della normativa vigente nazionale ed europea.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, possono essere ammessi a un Corso di Laurea:
 - a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;
 - b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, ove costituito, e approvato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
3. Per l'ammissione a un Corso di Laurea è, altresì, necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine il regolamento didattico di ciascun Corso di Laurea definisce le conoscenze richieste per l'accesso e ne determina le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti d'istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, il regolamento didattico di ciascun Corso di Laurea definisce specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a quella prevista.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, gli iscritti ai Corsi di Laurea afferenti alla medesima classe, o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti, devono condividere le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri

stabiliti autonomamente da ciascun Corso di Laurea. I regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea definiscono, altresì, i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.

5. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.
6. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

Art. 5 – Corso di Laurea Magistrale e Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico

1. Il Corso di Laurea Magistrale e il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, ove costituito, e approvato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3. I regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea Magistrale per il quale non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e le modalità di verifica di tale adeguatezza. L'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento didattico di ciascun Corso di Laurea Magistrale. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite, di norma, prima della verifica della preparazione individuale di cui al presente regolamento.
4. Nel caso di Corsi di Studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali Corsi, titoli universitari di primo livello, e nel caso che ciò sia previsto da un decreto del Ministro, in deroga a quanto stabilito sopra, possono essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale:
 - a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;
 - b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di due anni dopo la Laurea, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è di cinque anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.
6. Per conseguire la Laurea Magistrale di durata biennale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire la Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale lo studente deve aver acquisito 300 crediti.
7. Nei regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico deve comunque essere prevista per il conseguimento del titolo di studio la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
8. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale o la Laurea Magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale. La qualifica di Dottore Magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la Laurea Specialistica.

Art. 6 – Corso di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali; esso è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Dipartimento o dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, ove costituito, e approvato dal Senato Accademico, fatti

salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui al D.M. 270/2004, art. 3, comma 7, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

3. Le attività formative richieste per conseguire il diploma rilasciato dalle scuole di Specializzazione indicate nel presente regolamento sono stabilite nei regolamenti didattici delle scuole.
4. Fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea, con i decreti ministeriali viene determinato il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il Diploma di Specializzazione.

Art. 7 – Corso di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono iniziative didattiche a carattere strutturato finalizzate alla formazione di esperti di alta qualificazione nell'ambito di un particolare settore della ricerca scientifica. Essi hanno una durata non inferiore a tre anni, sono organizzati sulla base di uno specifico ordinamento didattico definito dalla struttura proponente e consentono il conseguimento di un titolo avente valore legale.
2. L'organizzazione di un Dottorato di Ricerca è disciplinata dalla normativa vigente e da apposito regolamento.
3. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico o della Laurea (quadriennale o quinquennale) rilasciata sulla base degli ordinamenti previgenti, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
4. I Corsi di Dottorato consentono il conseguimento del titolo di dottore di ricerca valutabile nell'ambito della ricerca scientifica svolta nelle istituzioni universitarie, negli enti di ricerca e nelle aziende pubbliche e private e nei concorsi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del Corso di Dottorato. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Essa deve contenere, in tal caso, una esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese e/o altra lingua straniera indicata dal collegio dei docenti.
6. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca (abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.").

Art. 8 – Corsi di Master universitari

1. L'Università della Calabria può attivare Corsi di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente, destinati ai possessori di Laurea e di Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati, rispettivamente, il titolo di master universitario di primo e di secondo livello. A quello di primo livello si accede con la Laurea, a quello di secondo livello con la Laurea Magistrale. La Laurea Magistrale a ciclo unico e la Laurea quadriennale o quinquennale, conseguita secondo gli ordinamenti previgenti, sono titoli di ammissione ai corsi di master sia di primo che di secondo livello. Possono altresì essere ammessi ai corsi di master coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico fatti salvi gli accordi bilaterali.
2. I master universitari possono essere organizzati dall'Università della Calabria anche in concorso con altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni che definiscono le modalità di offerta delle attività formative e di gestione congiunta del corso. Tali convenzioni sono approvate, su proposta del/i Dipartimento/i interessato/i, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve acquisire almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale o eventuali altri titoli previsti da specifiche disposizioni legislative.
4. L'iscrizione a un Corso di Master è incompatibile con l'iscrizione a un Corso di Studio.

5. Le norme che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master sono contenute nello specifico Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Master universitari nell'Università della Calabria.

Art. 9 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla normativa d'Ateneo.
2. Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri Corsi di Studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accREDITamento di uno o più Corsi, è comunque assicurata la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, ovvero di esercitare, nell'ambito delle procedure a tal fine previste, l'opzione per altri Corsi di Studio accreditati e attivati.
L'attivazione o la disattivazione di un Corso di Studio previsto dal presente regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Nel caso di un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico realizzato con il concorso di più Dipartimenti, l'attivazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, e la disattivazione su proposta di almeno uno di essi.
3. L'attivazione dei Corsi di Studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10 – Altre attività didattiche

1. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
 - a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di perfezionamento e di aggiornamento culturale e professionale;
 - c) corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.

L'Università può istituire altresì:

- a) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
- b) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Per la realizzazione delle attività didattiche di cui al presente articolo l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di specifiche convenzioni.

CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 11 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio contenuti nella parte speciale del presente regolamento devono essere redatti nel rispetto della normativa vigente in materia e approvati dal Ministero.
2. Ogni ordinamento didattico determina:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, indicando la relativa classe di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito disciplinare riferendoli, per quanto riguarda le attività di base, caratterizzanti e affini o integrative, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - e) la preparazione iniziale richiesta agli studenti che accedono ai Corsi di Laurea, i criteri di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale e le modalità di verifica.
3. Le determinazioni relative alle denominazioni e agli obiettivi formativi dei Corsi di Studio, alle relative classi di appartenenza e al quadro generale delle attività formative da inserire negli eventuali *curricula* sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4. Nel definire gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'istituto nazionale di statistica.
5. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio sono approvati dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio, ove istituiti, e il Consiglio degli Studenti. In conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, il Dipartimento esprime pareri vincolanti sulle proposte di modifica di Ordinamenti relativamente a variazioni su settori scientifico-disciplinari di cui è competente. Eventuali modifiche agli ordinamenti sono approvate con le medesime modalità.

Art. 12 – Crediti formativi universitari

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio sono organizzati sulla base dei crediti.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento che deve svolgere in un anno uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. Ciascun credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50 % dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto specificata nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
5. Il Consiglio di Dipartimento, o il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico del corso, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
6. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni Corso di Studio nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12 complessivamente tra corsi di I livello e II livello (Laurea e Laurea Magistrale). Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale. Lo stesso numero di 12 crediti non può essere superato nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
7. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. I rapporti tra le parti per l'attuazione di tali attività formative sono regolati con atti di convenzione. La partecipazione dell'Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito.
8. I crediti relativi alla conoscenza di lingue straniere possono essere riconosciuti, in forme regolamentate dai Consigli di Dipartimento ovvero dai Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna delle lingue.

Art. 13 – Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Il regolamento didattico di un Corso di Studio specifica, in conformità con l'ordinamento didattico, gli aspetti organizzativi del Corso di Studio.
2. Il regolamento didattico di un Corso di Studio, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del Corso, determina:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché l'elenco delle altre attività formative. A ciascun insegnamento attivato nei Corsi di Studio deve essere garantita l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun Corso di Laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; in ciascun Corso di Laurea Magistrale non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente, che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque anni, il numero massimo di esami è fissato a 30;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, eventualmente per ambiti formativi omogenei, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i *curricula* offerti agli studenti e le modalità di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, e delle prove di accertamento del profitto;
 - e) i contenuti dell'adeguata preparazione iniziale necessaria per l'ammissione a un Corso di Laurea già indicati nell'ordinamento didattico del Corso di Studio, articolandoli in uno o più ambiti di conoscenza; o i criteri specifici di accesso a un Corso di Laurea Magistrale, che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curricolari e l'adeguatezza della personale preparazione;
 - f) l'individuazione di apposite modalità organizzative rivolte specificatamente agli studenti impegnati non a tempo pieno.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto dell'obbligo di frequenza previsto dallo Statuto dell'Università della Calabria, determinano le modalità per l'accertamento della frequenza degli studenti.
 4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Dipartimenti, previo parere favorevole delle Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 3.2, comma 9, dello Statuto.
 5. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio non possono prevedere denominazioni dei Corsi di Studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi Corsi.
 6. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 57 del presente regolamento, formulano gli ordinamenti didattici previgenti in termini di crediti, di settori scientifico-disciplinari e di attività formative previste dai nuovi ordinamenti. Sulla base di tale formulazione, le carriere degli studenti già iscritti verranno espresse in termini di crediti, di settori scientifico-disciplinari e di attività formative previste dai nuovi ordinamenti.
 7. Con una periodicità non superiore a 3 anni i Consigli di Dipartimento, ovvero i Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, realizzano una revisione dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati a ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
 8. In occasione di tale revisione, i Consigli di Dipartimento ovvero i Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, verificano anche l'attualità dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati non attuali verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
 9. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati non attuali verranno considerate come non acquisite.
 10. Qualora il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, riconosca la non attualità di una sola parte dei contenuti formativi di una specifica attività, lo stesso Consiglio di Dipartimento o di Corso di Studio, ove costituito, provvederà a stabilire le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica. Una volta superata la verifica prevista, il docente titolare dell'attività formativa

esegue la registrazione dell'esame con l'esito di "convalidato", utilizzando le procedure definite al successivo art. 49. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della commissione che ha proceduto alla verifica.

11. Il Regolamento Didattico di un Corso di Studio è approvato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico, che ne verifica la conformità delle disposizioni con quelle del presente regolamento e della normativa vigente, su proposta del relativo Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, previo parere del Dipartimento di riferimento. Eventuali modifiche ai regolamenti sono approvate con le stesse modalità. Non è necessaria la delibera del Senato Accademico, ma è sufficiente il parere del Dipartimento di riferimento per le successive modifiche che, nel rispetto degli ordinamenti e delle norme definite dal presente regolamento, riguardino l'elenco degli insegnamenti attivati e delle altre attività formative offerte, le relative propedeuticità, l'articolazione dei periodi didattici e quant'altro rilevante ai fini dell'emanazione del manifesto degli studi, che il Dipartimento di riferimento delibera ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 14 – Corsi di Studio realizzati con il concorso di più Dipartimenti

1. I Corsi di Studio realizzati con il concorso di più Dipartimenti ricadono nella fattispecie dell'art. 51, comma 2, del Regolamento di Ateneo. La divisione degli insegnamenti tra i Dipartimenti associati riguarda i soli settori presenti in più Dipartimenti associati. Ciascun Dipartimento coinvolto nell'associazione è responsabile della copertura per i settori scientifico-disciplinari presenti esclusivamente nel Dipartimento stesso e per i settori scientifico-disciplinari affini, se non presenti in altro Dipartimento associato. Per i settori scientifico-disciplinari non presenti in alcun Dipartimento associato è responsabile il Dipartimento di riferimento. La divisione degli insegnamenti è effettuata da una commissione costituita dai Direttori (non sostituibili a tal fine in alcuna riunione e per alcun motivo) dei Dipartimenti che erogano almeno il 5% del totale dei CFU di base e caratterizzanti. Le riunioni della commissione sono convocate dal Direttore del Dipartimento di riferimento.

Art. 15 – Articolazione e organizzazione dei corsi di insegnamento

1. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative un corso di insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi del corso.
2. Ciascun modulo è affidato a un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.
3. I Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, possono proporre al Consiglio del Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, in base non solo al numero degli iscritti, ma anche alla disponibilità di risorse, strutture didattiche e alle particolari caratteristiche che si intende attribuire al Corso di Studio, utilizzando le possibilità offerte dai principi dell'autonomia attribuita agli Atenei. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I professori responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo Corso di Studi sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.
4. I Consigli di Dipartimento, ovvero i Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, possono deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Dipartimento che eroga l'insegnamento ovvero del Consiglio di Corso, ove costituito, cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, è deliberata dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito.
5. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali dovranno essere impartiti in non meno di tre giorni alla settimana.
6. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, e altre, possono regolare l'orario e il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate da ciascun Corso di Studio.
7. In presenza di particolari esigenze didattiche è possibile prevedere che un corso si articoli su più di un periodo didattico; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non potrà superare un periodo.

Art. 16 – Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano

1. La conoscenza della/e lingua/e dell'Unione europea diversa/e dall'italiano obbligatoria/e per il conseguimento della Laurea deve essere verificata secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua dai Consigli di Dipartimento, ovvero dai Consigli di Corso di Studio, ove costituiti.

Art. 17 – Nomina dei cultori della materia

1. I regolamenti dei Dipartimenti disciplinano la nomina dei cultori della materia, ai soli fini della partecipazione alle commissioni per le prove di accertamento del profitto, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la proposta di conferimento della nomina di cultore della materia dovrà essere presentata dal docente della disciplina nell'ambito della quale il cultore svolgerà la propria attività;
 - b) il candidato a cultore della materia dovrà essere in possesso della Laurea Magistrale (o titolo equivalente) ed essere impegnato nella disciplina cui gli esami si riferiscono;
 - c) dal *curriculum* del candidato dovranno emergere specifiche competenze comprovate da titoli e pubblicazioni nella disciplina per cui è proposto;
 - d) la nomina a cultore della materia ha validità triennale.

Art. 18 – Corsi intensivi

1. I Consigli dei Dipartimenti, ovvero i Consigli dei Corsi di Studio, ove costituiti, possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.
2. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

Art. 19 – Tutorato

1. In ogni Corso di Studio è istituito, secondo le modalità da esso determinate, un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Due o più Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, possono svolgere tutte o parte delle attività di tutorato congiuntamente o in maniera coordinata, conservando per ciascun Corso di Studio la responsabilità nei confronti dei propri studenti.
3. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi di cui al presente regolamento;
 - d) le attività di tutorato previsti dal presente regolamento;
 - e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. Le attività di tutorato possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.
5. Responsabile delle attività di tutorato è il Direttore del Dipartimento o, in alternativa, il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, che può demandare tale compito a un suo delegato scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento, ovvero del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito.

Art. 20 – Attività di Tutorato

1. L'attività di tutorato di cui al presente articolo ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori di ruolo e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.
2. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Studio.

L'attribuzione sarà effettuata dal Direttore di Dipartimento o, in alternativa, dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, il quale dovrà garantire una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo e tra i ricercatori. Specifiche attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

3. Per le attività di tutorato l'Ateneo deve assicurare la disponibilità di tutor, secondo le risorse stanziare nel bilancio dell'Ateneo e la specifica normativa vigente in materia.
4. Dall'attività di tutorato sono esonerati il Rettore, il Pro-rettore e i Direttori di Dipartimento; sono altresì esonerati, a loro richiesta, i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, e i Direttori delle Scuole di Specializzazione.
5. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, fatta salva la possibilità per i Consigli di Dipartimento o per i Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, di incrementare tale frequenza.
6. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.
7. Il Consiglio di Dipartimento, ovvero il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, definisce le azioni atte a massimizzare l'utilizzo di questa specifica attività di tutorato da parte degli studenti e la sua efficacia.

Art. 21 – Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa interna o esterna all'Ateneo, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di argomenti oggetto di insegnamento.
2. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Direttore di Dipartimento o, in alternativa, il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, che può delegare tale compito a un professore di ruolo o a un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio di Dipartimento, ovvero del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione dei tirocini sono fissate dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
4. Il Direttore di Dipartimento o, in alternativa, il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, registrerà i crediti corrispondenti alle attività di tirocinio utilizzando le procedure definite al successivo art. 49.

Art. 22 – Servizio di Ateneo per l'Orientamento

1. L'Università promuove attività di orientamento coordinate dal servizio di Ateneo per l'Orientamento.
2. Tale servizio svolge le attività relative:
 - a) all'orientamento degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore nelle scelte relative agli studi universitari;
 - b) all'orientamento degli studenti e dei laureati nelle scelte relative all'inserimento nel mondo del lavoro dopo il completamento degli studi.
3. Nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) il servizio può avvalersi della collaborazione di istituti di istruzione secondaria superiore.
4. Il servizio di Ateneo per l'Orientamento fornisce attività di supporto ai Dipartimenti che ne facciano formale richiesta per:
 - a) l'organizzazione degli eventuali corsi propedeutici all'accertamento di un'adeguata preparazione iniziale degli studenti;
 - b) l'organizzazione della verifica del possesso dell'adeguata preparazione iniziale da parte degli studenti e degli immatricolandi;
 - c) l'organizzazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi previste per gli studenti che risultassero non in possesso di un'adeguata preparazione iniziale.
5. Responsabile del servizio è il Rettore o un suo delegato scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori.

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 23 – Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento

1. In coerenza con quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, l'Università della Calabria attiva tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale e Periodico della Sede e dei Corsi di Studio, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e di ricerca e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione e della ricerca.

Art. 24 – Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo è composto da un Presidente scelto tra i professori dell'Ateneo con competenze nel settore della valutazione e qualità, dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Complessa Organi di Governo e Attività Istituzionali dell'Università della Calabria, dal funzionario tecnico-esperto statistico con competenze nel settore della valutazione e qualità, appartenente all'U.O.C. Organi di Governo e Attività Istituzionali.
2. Le modalità organizzative e il funzionamento del Presidio della Qualità sono definiti in un apposito Regolamento interno, la cui approvazione è di competenza del Senato Accademico.

Art. 25 – Calendario accademico

1. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario accademico, proposto dai Dipartimenti e approvato dal Senato Accademico entro il 1° giugno di ogni anno.
2. Nel calendario accademico sono indicate:
 - a) le date di inizio e di fine delle lezioni, nonché la sospensione delle medesime;
 - b) le date e la durata delle sessioni di verifica del profitto, fermo restando che appositi appelli possono essere previsti per gli studenti non regolarmente in corso e per quelli fuori corso.
3. Le attività didattiche di ciascun anno accademico, di norma, si articolano in periodi (due, tre o quattro) di uguale durata. Di norma, le attività didattiche hanno inizio dopo il 1° ottobre e terminano prima del 30 giugno.
4. Per particolari esigenze didattiche il Senato Accademico può accogliere proposte da parte dei Dipartimenti di articolare le attività didattiche in periodi didattici differenti, fatta salva la durata complessiva dei periodi previsti.

Art. 26 – Manifesto annuale degli studi e “Guida dello studente”

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Dipartimenti, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, approvano, per ciascun Corso di Studio il manifesto degli studi relativo all'anno accademico successivo.
2. Nel manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali dei Corsi di Studio, l'elenco delle attività formative offerte e la loro distribuzione tra i periodi didattici, i programmi dei corsi di insegnamento, i termini e le modalità per l'eventuale presentazione dei piani di studio individuali, l'eventuale numero di crediti o le specifiche attività formative che è necessario aver acquisito per essere considerati studenti regolarmente in corso.
3. È responsabilità dei Dipartimenti, con il supporto, ove richiesto, del servizio di Ateneo per l'Orientamento previsto all'art. 22 del presente regolamento, l'organizzazione:
 - a) di eventuali attività formative facoltative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti;
 - b) della verifica del possesso dell'adeguata preparazione iniziale da parte degli studenti e degli immatricolandi;
 - c) delle attività formative relative agli obblighi formativi aggiuntivi previste per gli studenti che risultassero non in possesso dell'adeguata preparazione iniziale.
4. Le attività di cui alla lettera a) possono essere organizzate dai Dipartimenti in proprio o in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Le attività di cui alla lettera c) possono essere offerte agli immatricolandi anche prima dell'avvio dell'anno accademico.
5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, approvano il manifesto degli studi relativo all'anno accademico successivo.
6. Il manifesto degli studi comprende:
 - a) i manifesti degli studi approvati dai singoli Dipartimenti e dalle Scuole di Specializzazione;
 - b) le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e l'indicazione delle tasse e dei contributi da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di Studio;
 - c) le modalità di accesso degli studenti.

7. Il manifesto degli studi viene affisso all'albo ufficiale dell'Università, agli albi delle singole strutture didattiche e dell'area didattica e viene pubblicato sui siti <http://www.unical.it> e <http://www.segreterie.unical.it>.
8. La guida dello studente è predisposta annualmente, per le parti di loro competenza, dall'Ateneo, dai singoli Dipartimenti, dai Corsi di Studio e dalle Scuole di Specializzazione ed è resa pubblica sui siti web delle strutture interessate prima dell'anno accademico cui si riferisce.
9. La guida dello studente riporta informazioni relative all'organizzazione delle attività didattiche, alla residenzialità, e, in generale, ai servizi e alle risorse a disposizione degli studenti, oltre alle informazioni rilevanti contenute nel manifesto annuale degli studi unitamente alle altre norme e informazioni, compresi i programmi dettagliati dei corsi di insegnamento, ritenute utili a illustrare le attività didattiche programmate, la loro organizzazione, gli adempimenti cui gli studenti sono tenuti e i loro diritti.

Art. 27 – Orario delle lezioni e di ricevimento degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione dell'orario di ricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione sul proprio sito telematico.
2. I Dipartimenti, non meno di un mese prima dall'inizio di ciascuno dei periodi in cui è articolata l'attività didattica, predispongono il relativo orario delle lezioni.
3. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche e gli orari di ricevimento degli studenti da parte dei professori di ruolo sono esposti in appositi albi a cura dei Dipartimenti e resi pubblici anche per via telematica.
4. Il Direttore di Dipartimento è responsabile della predisposizione dell'orario delle lezioni, della pubblicizzazione di questo e dell'orario di ricevimento degli studenti da parte dei professori.

Art. 28 – Programmazione didattica e accordi bilaterali tra Dipartimenti

1. In armonia con quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio dell'Università della Calabria, i Dipartimenti possono stipulare accordi bilaterali di collaborazione didattica, finalizzati a garantire la copertura di insegnamenti nell'ambito della complessiva programmazione didattica dell'Ateneo.
2. Gli accordi di cui al precedente comma 1 sono stipulati dai Direttori dei relativi Dipartimenti e devono specificare i seguenti elementi:
 - la durata dell'accordo, che può essere relativo a un solo anno accademico oppure a più anni accademici;
 - l'elenco degli insegnamenti di cui ciascun Dipartimento coinvolto assume e/o demanda la responsabilità di copertura;
 - per ogni insegnamento, la denominazione, il Corso di Studio, il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di attività formativa cui appartiene, il periodo di erogazione, il numero di crediti e le ore di lezione/esercitazione/ laboratorio;
 - per specifici insegnamenti, eventuali vincoli sulla qualifica dei docenti.Nell'accordo potranno essere previste specifiche modalità che salvaguardino sia il Dipartimento erogatore del servizio sia il Dipartimento richiedente.
3. La copertura degli insegnamenti oggetto di un accordo bilaterale è a totale carico del Dipartimento che eroga il servizio e avviene con le stesse modalità previste per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento. La copertura avviene prioritariamente attraverso il carico didattico istituzionale dei membri del Dipartimento; in caso di ricorso a bandi di insegnamento, questi sono emanati dal Dipartimento che ha la responsabilità della copertura. Nella ripartizione delle risorse per la didattica, gli insegnamenti oggetto di accordi bilaterali vengono attribuiti al Dipartimento che ne ha assunto la responsabilità di copertura.
4. La validità degli accordi bilaterali è subordinata all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 29 – Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea allo scopo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. Le norme per il funzionamento delle Scuole sono fissate in apposito Regolamento da allegare al Regolamento del Dipartimento cui ciascuna Scuola fa capo.

Art. 30 – Corsi di Studio

1. I compiti, la composizione e le norme di funzionamento dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo.
2. Per i Corsi di Studio di primo e di secondo livello è possibile costituire, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un unico Consiglio di Corso di Studio.
3. Previa delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta motivata dei Consigli dei singoli Corsi di Studio interessati, è possibile costituire uno o più Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio che comprendono più Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento. Al Consiglio di Coordinamento degli Studi competono le medesime attribuzioni dei Consigli di Corso di Studio che sostituiscono. I Regolamenti dei Dipartimenti determinano le modalità per l'eventuale costituzione e l'articolazione dei Consigli di Coordinamento dei Corsi di Studio.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Consigli di Corso di Studio formulano, ai sensi del Regolamento di Ateneo, proposte relative alla programmazione dell'offerta di attività formative e alla destinazione delle risorse didattiche disponibili per l'anno accademico successivo da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.
5. Entro il 20 aprile di ogni anno i Consigli di Corso di Studio, ai fini della definizione del manifesto annuale degli studi, individuano l'offerta di attività formative per l'anno accademico successivo, la distribuzione di tali attività tra i diversi periodi in cui è articolata l'attività didattica, il piano o i piani di studio ufficiali, i termini e le modalità per l'eventuale presentazione dei piani di studio individuali.

CAPO V – CARRIERE DEGLI STUDENTI

Art. 31 – Ammissione ai Corsi di Studio e modalità di valutazione di un'adeguata preparazione dello studente

1. L'ammissione ai Corsi di Studio è disciplinata annualmente dal Senato Accademico.
2. Per ciascun Corso di Laurea l'adeguata preparazione iniziale è specificata nel relativo ordinamento didattico. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio specificano più in dettaglio i contenuti e le modalità di verifica di un'adeguata preparazione iniziale, articolandola in uno o più ambiti di conoscenza.
3. Gli studenti stranieri che fanno richiesta di iscrizione alle lauree triennali e che rientrano nell'ambito della riserva dei posti del 10% sono esonerati dal test selettivo di ingresso per l'ammissione ai Corsi di Laurea, ma sottoposti alla prova di verifica della conoscenza della lingua italiana.
4. I regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari fissano specifici criteri di accesso che prevedono comunque le modalità relative alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione necessaria ai fini dell'ammissione. Eventuali integrazioni curriculari devono essere acquisite, di norma, prima della verifica della preparazione individuale di cui al presente articolo.
5. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il possesso dei requisiti curriculari previsti è condizione necessaria per l'ammissione al corso stesso.
6. Gli studenti stranieri che fanno richiesta di iscrizione alle lauree magistrali e la cui domanda di ammissione sia stata preventivamente e positivamente valutata dalla Commissione di Ateneo per l'Internazionalizzazione sono esonerati dal test selettivo di ingresso, nei limiti della riserva dei posti del 10%, ma sottoposti alla prova di verifica della conoscenza della lingua italiana, ferma restando l'obbligatorietà per l'ammissione a quei Corsi di Studio ove il suddetto test sia previsto per legge.
7. Le modalità della verifica del possesso di un'adeguata preparazione degli studenti che accedono ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico sono disciplinate dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
8. L'eventuale esito negativo della verifica per gli studenti che si iscrivono a un Corso di Laurea, o a uno dei Corsi di Laurea Magistrale di cui al presente Regolamento per l'iscrizione ai quali non sia necessario un titolo universitario di primo livello, non comporta il diniego all'accesso ma l'adempimento da parte dello studente di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel

primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono limitati all'ambito, o agli ambiti, di conoscenza per i quali la verifica non è risultata positiva.

9. La determinazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di accertamento del soddisfacimento di tali obblighi è di pertinenza dei Consigli di Dipartimento ovvero dei Consigli di Corso di Studio, ove costituiti.
10. Lo studente che, alla fine del primo anno di un Corso di Laurea o di un Corso di Laurea Magistrale per l'iscrizione al quale non sia necessario un titolo universitario di primo livello, non abbia superato le prove di accertamento del profitto relative agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi e/o non abbia acquisito i crediti relativi a specifiche attività formative indicate dal Consiglio del Dipartimento ovvero dal Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, può essere obbligato negli anni successivi, secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Dipartimento, o di Corso di Studio, ove costituito, a seguire uno specifico percorso formativo ed essere oggetto di specifiche attività di tutorato. Lo studente non sarà più soggetto a tali obblighi nel momento in cui supera le prove di accertamento del profitto relative agli obblighi formativi aggiuntivi o acquisisce i crediti di cui sopra. Ove ricorrano le condizioni, lo studente potrà eventualmente fruire di una delle opzioni indicate nell'art. 44.

Art. 32 – Immatricolazioni e iscrizioni

1. I criteri e le modalità per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di Studio, congiuntamente alle indicazioni sui requisiti essenziali da possedere, sulla documentazione da predisporre e le tasse e i contributi da pagare, sono indicati nel manifesto annuale degli studi, nonché resi noti attraverso i siti web delle strutture interessate.
2. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione ad anni successivi al primo è fissato al 15 ottobre.

Art. 33 – Tasse, esoneri e sanzioni amministrative

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione non può compiere alcun atto di carriera.
2. Lo studente che non provveda al pagamento delle tasse e dei contributi nei termini indicati dal bando è tenuto al pagamento di una mora proporzionata al periodo di ritardo.
3. Gli studenti extraeuropei sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'iscrizione a una Laurea Magistrale, qualora vi accedano con abbreviazione di corso da una Laurea triennale, conseguita presso l'Università della Calabria, e a condizione che tra le due iscrizioni intercorra un periodo di tempo non superiore a sei mesi, ovvero quando le medesime iscrizioni ricadano nello stesso anno solare.
4. L'esonero totale dal pagamento delle tasse è, altresì, previsto per tutti gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che recepisce le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, e successive modifiche, in base al quale, per tali studenti, "la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale".
5. L'esonero di cui trattasi è da estendere a tutta la durata legale del Corso di Studio triennale e Magistrale, con una possibile estensione di un anno, condizionata al possesso del seguente numero di crediti alla data del 31 dicembre successivo all'ultimo anno di corso:
 - Corso di Laurea triennale: 130 CFU.
 - Corso di Laurea Magistrale: 72 CFU.

Art. 34 – Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Università applica le disposizioni generali, comunitarie e nazionali sull'ammissione agli studi universitari dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dalle autorità ministeriali.
2. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta in via amministrativa quando ciò sia contemplato da accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi speciali.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta in via amministrativa anche qualora siano verificate entrambe le condizioni che seguono:

- a) dalla documentazione pervenuta, e in particolare dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio o dalle forme di riconoscimento stabilite da leggi e accordi, risulti che il titolo di studio predetto permette l'accesso, presso le università del paese di provenienza, al Corso di Studio corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Italia, ovvero, qualora tale corso non esista, a un Corso di Studio affine o appartenente a un'area disciplinare simile a quella cui appartiene il Corso di Studio italiano prescelto;
 - b) il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella di norma prevista dalle disposizioni in vigore, ai fini dell'ammissione agli studi universitari in Italia.
4. Nel caso di domanda di immatricolazione con abbreviazione del corso, e in tutti gli altri casi diversi da quelli previsti dai precedenti commi secondo e terzo, delibera il Senato Accademico, sentito il Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito.

Art. 35 – Frequenza ai corsi

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente a tutte le attività formative previste dal Corso di Studio cui è iscritto.
2. I Consigli dei Dipartimenti ovvero i Consigli dei Corsi di Studio, ove costituiti, determinano, mediante i regolamenti didattici dei corsi, criteri e modalità di accertamento della frequenza che i professori di ruolo sono tenuti ad attuare.
3. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del libretto di iscrizione e dell'eventuale modulo predisposto dalla segreteria del Corso di Studio, al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

Art. 36 – Passaggi tra Corsi di Studio all'interno dell'Ateneo e trasferimenti da altri Atenei

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro Corso dell'Ateneo, ovvero nello stesso o altro Corso provenendo da altra università, compete al Dipartimento di afferenza del Corso di Studio che accoglie lo studente, ovvero al Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, conformemente ai criteri predeterminati dal Dipartimento medesimo. Compete altresì al Dipartimento di afferenza del Corso di Studio che accoglie lo studente, ovvero al Consiglio del Corso di Studio, ove costituito, la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso di un'adeguata preparazione.
2. È, altresì, competenza del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio che accoglie lo studente, ovvero del Consiglio del Corso di Studio, ove costituito, la verifica della condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 44 del presente regolamento.
3. Alla domanda intesa a ottenere il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo o il passaggio a un Corso di Studio deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra università sono tenuti ad allegare, di norma, i programmi di ciascuna attività formativa.
4. Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di Studi a un altro dell'Ateneo, ovvero da un'altra università, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato e nel caso di corsi appartenenti alla stessa classe non può essere inferiore al cinquanta per cento di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato dalla normativa ministeriale.
5. Per il passaggio tra i Corsi di Studio all'interno dell'Ateneo lo studente dovrà compilare la domanda sul sito <http://www.segreterie.unical.it> e presentarla, tra il 1° agosto e il 10 settembre, agli uffici del Corso di Studio cui intende iscriversi. Sulla base delle domande sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei crediti riconosciuti e dell'eventuale sbarramento. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio possono ulteriormente specificare tali modalità.

6. Per il trasferimento da altra università lo studente dovrà compilare la domanda sul sito <http://www.segreterie.unical.it> e presentarla, tra il 1° agosto e il 10 settembre, agli uffici del Corso di studio cui intende iscriversi. Entro il 30 settembre il Consiglio del Dipartimento, ovvero il Consiglio del Corso, ove costituito, dovrà esprimersi e lo studente al quale è stato concesso il nulla osta dovrà presentare o far pervenire all'area didattica il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il 15 ottobre.
7. I Dipartimenti possono consentire il passaggio, nel limite massimo dei posti dichiarati disponibili dall'area didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, tra Corsi di Laurea a essi afferenti anche a studenti iscritti al primo anno di corso. Le domande dovranno essere compilate fra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Art. 37 – Trasferimenti ad altre Università

1. Lo studente che intende trasferirsi ad altra università dovrà compilare la domanda sul sito <http://www.segreterie.unical.it> e presentarla allo sportello unitamente al libretto e ai certificati attestanti la mancanza di carichi pendenti presso l'Ateneo, di norma entro il 31 dicembre.
2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra sede universitaria, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo.
3. Per poter ottenere il rilascio del foglio di congedo occorre essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse e dei contributi relativi agli anni precedenti.

Art. 38 – Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio universitario

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo di un Corso di Studi e il riconoscimento di tutte o parte delle attività formative completate per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Per l'iscrizione a un Corso di Studio per il conseguimento di un titolo universitario identico per nome, durata e classe a quello già posseduto, occorre presentare motivata istanza al Consiglio del Dipartimento ovvero al Consiglio del Corso di Studio, ove costituito. L'iscrizione è consentita solo in caso di approvazione del Consiglio del Dipartimento ovvero del Consiglio del Corso di Studio, ove costituito.
3. La deliberazione in merito all'accettazione dell'istanza, all'anno al quale lo studente viene iscritto e al riconoscimento di tutta o parte della precedente carriera in termini di crediti e attività formative è di competenza del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio che accoglie lo studente, ovvero del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito, conformemente ai criteri predeterminati dal Dipartimento medesimo. Compete altresì al Dipartimento di afferenza del Corso di Studio cui lo studente chiede di iscriversi ovvero al Consiglio del Corso di Studio, ove costituito, la valutazione dell'avvenuto accertamento del possesso di un'adeguata preparazione iniziale (per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico) o personale (per i Corsi di Laurea Magistrale).
4. Alla domanda intesa a ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo di quanti siano in possesso di un titolo universitario deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
5. La domanda dovrà essere compilata sul sito <http://www.segreterie.unical.it> e presentata tra il 1° agosto e il 10 settembre agli uffici del Corso di Studio cui si chiede l'iscrizione. La delibera da parte del Consiglio di Dipartimento ovvero del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, dovrà essere emanata entro il 30 settembre.

Art. 39 – Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. L'Università applica le disposizioni generali, comunitarie e nazionali sull'ammissione agli studi universitari dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dalle autorità ministeriali.
2. Ove il titolo accademico straniero di cui si chiede il riconoscimento sia contemplato da specifici accordi internazionali che prevedano l'equiparazione dei titoli dei due paesi dichiarata in via

amministrativa, l'Università procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed emanazione del decreto rettorale di riconoscimento.

3. In tutti i casi in cui non ricorre l'ipotesi di cui al precedente comma, il riconoscimento è effettuato dall'Università attraverso la valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività di cui si chiede il riconoscimento.
4. Sulle istanze di riconoscimento, prodotte ai fini dell'eventuale abbreviazione della durata degli studi, delibera il Senato Accademico, sentito il Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studi, ove costituito.

Art. 40 – Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a Corsi di Studio universitari e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione a un Corso di Laurea Magistrale, può chiedere l'iscrizione a una o più attività formative specifiche.
2. L'accettazione dell'istanza è subordinata al parere favorevole del Dipartimento che eroga l'attività formativa.
3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. È, altresì, diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente a un Corso di Studio.
4. Il manifesto annuale degli studi indica l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative.
5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione a un Corso di Studi.

Art. 41 – Piani di studio

1. I piani di studio ufficiali sono approvati dai Consigli di Dipartimento ovvero dai Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, e riportati nel manifesto degli studi.
2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano, o uno dei piani di studio predisposti dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, o presentare un piano di studio individuale, purché conforme a quanto previsto da tale regolamento e nell'ambito delle attività formative offerte.
3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano le modalità per la presentazione e per l'approvazione dei piani di studio. Le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali, se previste, sono indicate nel manifesto annuale degli studi.
4. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento ovvero del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito.
5. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.
6. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
7. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali, fissati nei regolamenti dei Corsi di Studio e recepiti nel manifesto degli studi, non può oltrepassare il 31 ottobre. I piani di studio individuali devono essere esaminati dai Consigli di Dipartimento ovvero dai Consigli di Corso di Studio, ove costituiti e trasmessi all'area didattica non oltre il 30 novembre.

Art. 42 – Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra università.

2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere presso università estere è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Dipartimento ovvero al Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire e di cui intende richiedere il riconoscimento (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazione, e le modalità di accertamento del profitto). Il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, delibera, entro i termini previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, le frequenze, le attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
3. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studi, ove costituito, delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.
4. Lo studente può presentare al Consiglio di Dipartimento ovvero al Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio di Dipartimento ovvero del Consiglio di Corso di Studi, ove costituito, ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Consiglio di Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte.
5. Copia delle delibere dei Consigli di Dipartimento ovvero dei Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Area Ricerca Scientifica e Rapporti Internazionali dell'Ateneo.
6. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi avvengono, di norma, secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
7. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, sono, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria e la loro temporanea iscrizione è formalizzata con rilascio del numero di matricola provvisorio e libretto di studi.
8. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità, devono essere registrati nella banca dati dell'area didattica.
9. I professori di ruolo dei singoli Corsi di Studio che esaminano uno studente in mobilità di scambio (*incoming*) utilizzano le procedure previste per gli studenti dell'Università della Calabria dal successivo art. 49.

Art. 43 – Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. L'introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è disciplinata dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio. In questo caso, il regolamento didattico di Corso di Studio deve prevedere uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo deve essere articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per i Corsi di Studio in cui sia stato introdotto uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno negli studi è possibile offrire specifiche attività formative svolte in orario serale, nei periodi non di attività didattica e il sabato, e a distanza. Il Consiglio di

Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, può decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti non impegnati a tempo pieno sono indicati nel manifesto annuale degli studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno, se questo è previsto, è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere soggetta all'esistenza di requisiti di alcun tipo.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo Corso di Studi riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, ove questo sia stato introdotto, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo del medesimo Corso di Studi riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Studi cui chiede di essere iscritto.

In entrambi i casi:

- a) la richiesta deve essere inoltrata all'area didattica e al Consiglio di Dipartimento ovvero al Consiglio di Corso di Studio, ove costituito;
- b) il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 44 – Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso

1. Il manifesto degli studi di ciascun Corso di Studio prevede un numero minimo di crediti, e/o l'acquisizione di crediti legati ad attività formative specifiche, come condizione necessaria perché uno studente iscritto ad anni successivi al primo possa essere considerato regolarmente in corso. Tali condizioni devono essere definite in maniera differenziata per gli studenti impegnati negli studi universitari a tempo pieno e, ove previsti, per quelli impegnati negli studi non a tempo pieno.
2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:

- a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, ove tale specifico percorso formativo sia previsto dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;
- b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

Lo studente impegnato non a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente deve iscriversi come non regolarmente in corso.

I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono stabilire, ai fini di specifiche forme di tutorato e di attività di recupero, un numero minimo di crediti da acquisire nel corso dell'anno, al disotto del quale lo studente è tenuto a frequentare tali attività.

3. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il Corso di Studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
4. Gli studenti non regolarmente in corso e gli studenti fuori corso sono oggetto di specifiche attività di Tutorato e di recupero, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate. Gli organi competenti dell'Ateneo possono deliberare per tali tipologie di studenti contributi maggiorati.
5. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.
6. È fatta salva la possibilità per i Corsi di Studio che lo ritengano di determinare il piano di studio degli studenti non regolarmente in corso in modo da aiutarli a colmare il debito formativo accumulato e utilizzare al meglio il tempo disponibile, così da rientrare al più presto nella posizione regolarmente in corso.
7. Il manifesto degli studi relativo a un Corso di Studio, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, può anche prevedere un numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. Tale numero minimo di crediti deve comunque essere definito in maniera differenziata per gli studenti impegnati negli studi universitari a tempo pieno e, ove previsti, per quelli non a tempo pieno.

Art. 45 – Rinuncia agli studi

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi, dovrà compilare la domanda sul sito <http://www.segreterie.unical.it> e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.
2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studi, ove costituito, valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
3. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera dovrà essere compilata sul sito <http://www.segreterie.unical.it> e consegnata tra il 1° agosto e il 10 settembre agli uffici del Corso di Studi che dovrà pronunciarsi entro il 30 settembre. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato presso altra università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

Art. 46 – Decadenza dalla qualità di studente

1. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università. I periodi di sospensione, regolarmente richiesti con l'apposito modulo, non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza. Gli studenti ancora iscritti ai Corsi di Laurea del vecchio ordinamento, precedente il D.M. n. 509/1999, decadono invece se non sostengono esami per otto anni consecutivi, a eccezione di chi, avendo superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, debba solo sostenere l'esame finale di laurea.
2. Lo studente che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studi, ove costituito, valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera dovrà essere compilata sul sito <http://www.segreterie.unical.it> e consegnata tra il 1° agosto e il 10 settembre agli uffici del Corso di Studi, che dovrà pronunciarsi entro il 30 settembre. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato Corsi di Studio presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

Art. 47 – Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi

1. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi a una scuola di Specializzazione, a un Dottorato di Ricerca o a un corso di master, essendo già iscritto a un Corso di Studio, è tenuto a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.
2. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici, comunque non oltre la durata legale del corso cui intende iscriversi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
3. Al di fuori delle fattispecie previste dai commi precedenti, lo studente iscritto a un Corso di Studio ha diritto a richiedere una interruzione programmata degli studi per un anno accademico.
4. L'interruzione determina la cessazione per l'anno accademico in questione dell'erogazione di tutti i servizi offerti dall'Università allo studente e comporta il solo pagamento di un diritto fisso indicato nel manifesto annuale degli studi.
5. L'interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori a un anno accademico e può essere richiesta non più di due volte nel corso degli studi.
6. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo versato e l'importo dovuto.
7. Al termine dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione lo studente riprende la sua carriera universitaria esattamente come se l'interruzione o la sospensione non fosse avvenuta.

8. Dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione è fatta menzione nelle certificazioni relative alla carriera dello studente, compresa quella relativa al conseguimento del titolo di studio.
9. La richiesta di sospensione temporanea o di interruzione programmata degli studi deve essere compilata sul sito <http://www.segreterie.unical.it> entro il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 48 – Procedure amministrative relative alle carriere degli studenti

1. Sulle istanze concernenti la carriera degli studenti provvede il Rettore su parere delle strutture didattiche competenti. I provvedimenti rettorali sono definitivi.
2. L'organizzazione e la gestione del sistema informativo relativo alle carriere degli studenti è disciplinata nel "Regolamento di riordino e di disciplina delle procedure amministrative relative alle carriere degli studenti".
3. Il sistema informativo sulle carriere degli studenti contiene i dati essenziali individuati dal Ministro con propri decreti.

Art. 49 – Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto determinati dal Consiglio di Dipartimento, ovvero dal Consiglio di Corso di Studio, ove costituito.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal regolamento didattico del Corso di Studio.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le forme di verifica del profitto per ciascuna delle attività formative diverse dai corsi di insegnamento.
4. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).
5. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto e altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
6. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dai Dipartimenti su proposta dei Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità.
7. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti ed essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'intera sessione.
8. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative, può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possieda l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
9. È preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
10. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto, rispettando comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.
11. I regolamenti medesimi possono stabilire limitazioni alla facoltà dello studente di ripetere la prova di accertamento del profitto per la medesima attività formativa nel corso della stessa sessione di esami. Tale principio non si applica agli studenti fuori corso.
12. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere che l'accertamento del profitto per attività formative diverse dai corsi di insegnamento, quali seminari, esercitazioni e tirocini, possa avvenire anche al di fuori dei periodi destinati alle sessioni di esame.
13. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare, a seguito di decisioni assunte da ciascun Corso di Studi e in relazione a specifici insegnamenti, modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

14. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché sia incaricato dal professore titolare del corso.
15. Fatto salvo quanto stabilito dal presente regolamento e dalle norme vigenti, le modalità dell'accertamento del profitto per i corsi di insegnamento sono stabilite dal presidente della commissione nel rispetto dei regolamenti e delle delibere dei Consigli di Dipartimento, ovvero dei Consigli di Corso di Studio, ove costituiti. L'accertamento del profitto è individuale.
16. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
17. Le modalità per la registrazione degli esami di profitto degli studenti iscritti a un Corso di Studio sono eseguite esclusivamente con strumenti informatici, con firma digitale e con il rispetto delle seguenti operazioni:
 - il presidente di commissione carica il verbale d'esame sul sistema informatico in sede d'esame;
 - il presidente della commissione e almeno uno dei commissari firmano digitalmente tutti i verbali caricati. Un resoconto dei verbali caricati è inviato giornalmente ai commissari per posta elettronica;
 - dopo che il verbale è stato firmato digitalmente sia dal presidente che dal commissario, lo studente ne prende visione apponendo il proprio PIN, in sede d'esame o immediatamente dopo;
 - il verbale viene quindi caricato in automatico nel sistema informatico di gestione dell'area didattica.

Il sistema cartaceo può essere adottato solo nei seguenti casi:

- a) per i Corsi di Studio previgenti al D.M. 509/99;
 - b) per master, corsi di Specializzazione, singole attività formative ed Erasmus.
18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto, ove previsto dal regolamento didattico del Corso di Studi, confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo.
 19. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
 20. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.
 21. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
 22. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dello Statuto e di quanto previsto dal presente regolamento.
 23. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dai Dipartimenti o dai Corsi di Studio, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.
 24. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore del Dipartimento.

Art. 50 – Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi o, nel caso in cui il Consiglio di Corso di Studi non sia costituito, dal Direttore del Dipartimento, e sono composte da 3 membri. La commissione opera validamente con la presenza effettiva del presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e i Direttori dei Dipartimenti, ovvero i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, ove questi siano costituiti, su comunicazione dei professori titolari, trasmettono all'area didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.
3. La commissione è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in insegnamenti o moduli coordinati, di cui sono titolari professori diversi, la

- commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito.
4. Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso Corso di Studio o di più Corsi di Studio afferenti allo stesso Dipartimento, sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica commissione, di essa devono far parte tutti i professori titolari dei corsi stessi. Il presidente della commissione d'esame viene designato Direttore del Dipartimento o dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito.
 5. La nomina della commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Studio afferenti allo stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento.
 6. Possono far parte della commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine. Possono altresì far parte delle commissioni esercitatori titolari di crediti di insegnamento e cultori della materia.
 7. Ove necessario, il presidente della commissione può richiedere al Direttore del Dipartimento o al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito, la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
 8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo a esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito nel regolamento didattico del Corso di Studio o a settore scientifico-disciplinare affine.
 9. Il presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
 10. Nel caso di documentata indisponibilità del presidente della commissione, il Direttore del Dipartimento, ovvero il Coordinatore del Consiglio del Corso di Studi, ove costituito, provvede alla nomina di un sostituto.
 11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
 12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi a eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
 13. I presidenti delle commissioni sono responsabili della tenuta dei registri d'esame dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche.

Art. 51 – Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto e all'esposizione dinanzi a un'apposita commissione, sono disciplinate nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio nel rispetto dei singoli ordinamenti.
2. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e della Laurea Magistrale a ciclo unico è comunque richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio dispongono i termini e le modalità di attribuzione della tesi, assicurando che l'attribuzione e la responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i professori di ruolo.
4. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
5. I Consigli di Dipartimento, ovvero i Consigli di Corso di Studio, ove costituiti, disciplinano le modalità di svolgimento delle prove finali, della loro valutazione e del conferimento del titolo di studio.

6. Lo studente, per poter partecipare alle sessioni delle prove finali previste dal calendario accademico, deve presentare presso l'area didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, ovvero dal Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito. Ulteriori e dettagliate disposizioni in materia di ammissione alle prove finali sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
7. La tesi di laurea, corredata della firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi entro il termine stabilito da ciascuna struttura didattica competente, comunque non inferiore al quindicesimo giorno antecedente alla prova finale. La stessa può essere presentata con modalità elettroniche, firmata dal relatore e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi.
8. Il relatore della tesi di laurea è membro effettivo della commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
9. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il sistema bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.
10. I regolamenti didattici dei Corsi di Laurea delle classi linguistiche determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
11. I regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico determinano i casi in cui la tesi è redatta in lingua straniera.
12. È prevista ogni anno, al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto, una sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio. I Corsi di Studio o i Dipartimenti possono prevedere una sessione straordinaria entro l'anno solare dell'ultimo anno di iscrizione.
13. Fermo restando che la data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale prevista, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, ove costituiti, i Dipartimenti possono prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali.
14. Ai fini del conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione.
Le modalità di calcolo del voto finale con il quale è conferito il titolo di studio sono fissate nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i voti riportati nelle attività formative devono essere utilizzati ai fini della determinazione del voto finale e devono essere pesati sulla base del numero dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;
 - b) le eventuali lodi possono essere utilizzate nella determinazione del voto finale;
 - c) nel caso della Laurea, adeguata importanza, ai fini della determinazione del voto finale, deve essere data all'esposizione e alla discussione orale dell'elaborato;
 - d) nel caso di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, adeguato peso nella determinazione del voto finale deve essere dato alla valutazione della tesi e della sua discussione.
15. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.
16. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.
17. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici dai Corsi di Studio o dai Dipartimenti, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.
18. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione finale nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore di Dipartimento.
19. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 52 – Commissioni per la valutazione della prova finale

1. Le commissioni per la valutazione della prova finale e per l'eventuale proclamazione pubblica, ove distinta da essa, sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, ove costituiti. Le commissioni per la valutazione della prova finale sono composte da un minimo di cinque membri, dei quali:
 - a) almeno tre professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno due professori di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea;
 - b) almeno quattro professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno tre professori di ruolo responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea Magistrale o del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico.In entrambi i casi possono essere previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio o su delibere del Dipartimento sedute collegiali di più commissioni.
2. Possono far parte della commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento, anche se afferenti ad altro Dipartimento dell'Ateneo.
3. Il presidente di commissione per la valutazione della prova finale, di norma, è il Direttore del Dipartimento, ovvero il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito, se ne fa parte, o il professore di 1^a fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di Studio.
4. Il presidente designa tra i componenti della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
5. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
6. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove finali, le competenti strutture didattiche e amministrative sono tenute ad adottare procedure coerenti con le norme di cui al comma precedente.
7. I presidenti delle commissioni sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

CAPO VI - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI

Art. 53 – Docenti

1. Ciascun docente è tenuto a comunicare per iscritto al Direttore del Dipartimento responsabile della sua pubblicizzazione, l'orario di ricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo didattico.
2. Al Direttore del Dipartimento devono essere tempestivamente comunicate per iscritto anche eventuali modifiche dell'orario settimanale di ricevimento.
3. Il titolare dell'attività formativa è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e a coordinare le esercitazioni e le altre attività formative affidategli. L'eventuale assenza del docente deve essere tempestivamente comunicata dal medesimo al Direttore del Dipartimento che si è fatto carico della copertura delle attività formative di cui egli è responsabile, il quale si accerta che dell'assenza siano informati gli studenti, e al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, ove questo sia costituito.
4. Ciascun docente è tenuto alla compilazione del registro delle attività svolte nell'ambito di ciascuna attività formativa di cui è responsabile. Nel registro saranno anche indicate le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti, i quali dovranno apporvi la propria firma. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione del Direttore del Dipartimento che si è fatto carico della copertura delle attività formative di cui il docente è responsabile, e dovrà essere consegnato al medesimo entro quindici giorni dalla conclusione dell'attività formativa.
5. Il Direttore del Dipartimento che si è fatto carico della copertura delle attività formative di cui il docente è responsabile dovrà vigilare sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
6. Il docente titolare dell'attività formativa è tenuto, ove gli venga richiesto, a far prendere visione delle prove scritte e degli eventuali altri elaborati prodotti dagli studenti dopo la loro correzione.

Art. 54 – Studenti

1. Le lezioni sono pubbliche. A esse possono partecipare anche studenti che non abbiano completato l'iter amministrativo per l'immatricolazione o l'iscrizione.
2. Le date delle prove di accertamento del profitto, una volta che siano state rese pubbliche, non possono essere in alcun caso anticipate.
3. Gli appelli per l'accertamento del profitto, una volta iniziati, devono essere portati a compimento con continuità. Nel caso di accertamenti articolati su più prove (ad esempio, una prova scritta e una prova orale), gli appelli possono essere sospesi per il tempo eventualmente necessario alla correzione di ciascuna delle prove diverse dall'ultima prevista.
4. L'accertamento del profitto è parte dell'attività formativa.
5. Lo studente ha il diritto dopo la loro correzione di prendere visione delle proprie prove scritte e degli eventuali altri elaborati da lui prodotti su cui si basa l'accertamento del profitto. Lo studente ha altresì il diritto di ricevere adeguate spiegazioni sulla valutazione delle prove e degli elaborati.
6. L'orario delle lezioni è predisposto dai Dipartimenti con l'obiettivo di consentire un efficace impiego del tempo da parte degli studenti nelle attività di studio e in quelle diverse da queste, riducendo al minimo i tempi morti tra un'attività formativa e l'altra nella stessa giornata.
7. Nel caso di periodi didattici in cui gli studenti iscritti a un determinato anno di un Corso di Studio sono tutti tenuti a frequentare i medesimi corsi di insegnamento, l'orario prevederà un impegno degli studenti per un certo numero di ore della giornata senza soluzione di continuità.
8. Allo scopo di favorire l'apprendimento e un più efficace rapporto studenti-docente, il Senato accademico, su proposta del Dipartimento, delibera per ciascun Corso di Studio il numero massimo possibile di studenti in aula in un corso di insegnamento. Tale numero, di norma, non può superare 250.

CAPO VII – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 55 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge relative alla riservatezza dei dati personali e all'accesso agli atti amministrativi, l'Università della Calabria assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.
2. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie e garantisce il costante aggiornamento degli strumenti di comunicazione.
3. La singola persona o la struttura che assume la responsabilità di ogni attività organizzata dall'Ateneo, sarà indicata, di volta in volta, secondo le modalità previste nel regolamento della struttura medesima.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 – Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Eventuali modifiche al presente regolamento sono deliberate, su proposta delle strutture didattiche, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sono emanate con decreto rettorale, previa approvazione del Ministero competente.
2. La data di entrata in vigore degli ordinamenti didattici e delle loro modifiche è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Il Regolamento Didattico di Ateneo è reso disponibile sul sito <http://www.unical.it>.

Art. 57 – Norme transitorie e finali

1. L'università assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I medesimi studenti hanno altresì la facoltà di optare per l'iscrizione a Corsi di Studio previsti dai nuovi ordinamenti di cui al presente regolamento. Ai Corsi di Studio del preesistente ordinamento continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica ai Corsi di Studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/04 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi dei Corsi di Studio.

3. I Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale e i Diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 341/90, della medesima durata, sono equipollenti alle Lauree di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 509/1999. Ai diplomati compete la qualifica accademica di "dottore" prevista per i laureati di cui all'art. 13, comma 7, del D.M. 270/2004. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari istituiti ai sensi della Legge 341/1990, di durata inferiore a tre anni, sono valutati in crediti riconoscibili per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali di durata inferiore a tre anni.
4. Al termine del Corso di Studi verrà rilasciata allo studente la pergamena attestante il titolo conseguito. La pergamena potrà essere firmata digitalmente dal Rettore e dovrà indicare i nomi del Direttore del Dipartimento e del Direttore Generale in carica al momento del conseguimento del titolo.

ALLEGATO A

CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

CORSI DI LAUREA	CLASSE
Biologia	[L-13] Scienze biologiche
Chimica	[L-27] Scienze e tecnologie chimiche
Comunicazione e Dams (interclasse)	[L-20] Scienze della comunicazione
	[L-3] Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
Discipline Economiche e Sociali per lo Sviluppo	[L-37] Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Economia	[L-33] Scienze economiche
Economia Aziendale	[L-18] Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Filosofia e Storia (interclasse)	[L-5] Filosofia
	[L-42] Storia
Fisica	[L-30] Scienze e tecnologie fisiche
Informatica	[L-31] Scienze e tecnologie informatiche
Informazione Scientifica del Farmaco e dei Prodotti per la Salute	[L-29] Scienze e tecnologie farmaceutiche
Ingegneria Chimica	[L-9] Ingegneria industriale
Ingegneria Civile	[L-7] Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria Elettronica	[L-8] Ingegneria dell'informazione
Ingegneria Gestionale (interclasse)	[L-8] Ingegneria dell'informazione
	[L-9] Ingegneria industriale
Ingegneria Informatica	[L-8] Ingegneria dell'informazione
Ingegneria Meccanica	[L-9] Ingegneria industriale
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	[L-7] Ingegneria civile e ambientale
Lettere e Beni Culturali (interclasse)	[L-1] Beni culturali
	[L-10] Lettere
Lingue e Culture Moderne	[L-11] Lingue e culture moderne
Matematica	[L-35] Scienze matematiche
Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie	[L-30] Scienze e tecnologie fisiche
Scienza della Nutrizione	[L-29] Scienze e tecnologie farmaceutiche
Scienze dell'Amministrazione	[L-16] Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Scienze dell'Educazione	[L-19] Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze e Tecnologie Biologiche (interclasse)	[L-2] Biotecnologie
	[L-13] Scienze biologiche
Scienze Geologiche	[L-34] Scienze geologiche
Scienze Naturali	[L-32] Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Scienze Politiche	[L-36] Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze Turistiche	[L-15] Scienze del turismo
Servizio Sociale	[L-39] Servizio sociale
Statistica per le Aziende e le Assicurazioni	[L-41] Statistica
Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali	[L-43] Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	CLASSE
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche	[LM-13] Farmacia e farmacia industriale
Farmacia	[LM-13] Farmacia e farmacia industriale
Giurisprudenza	[LMG/01] Magistrali in giurisprudenza
Ingegneria Edile-Architettura	[LM-4 C.U.] Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
Scienze della Formazione Primaria	[LM-85 bis] Scienze della formazione primaria

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE	CLASSE
Archeologia	[LM-2] Archeologia
Biodiversità e Sistemi Naturali	[LM-60] Scienze della natura
Biologia	[LM-6] Biologia
Chimica	[LM-54] Scienze chimiche
Economia Applicata	[LM-56] Scienze dell'economia
Economia Aziendale	[LM-77] Scienze economico-aziendali
Filologia Moderna	[LM-14] Filologia moderna
Fisica	[LM-17] Fisica
Informatica	[LM-18] Informatica
Ingegneria Chimica	[LM-22] Ingegneria Chimica
Ingegneria Civile	[LM-23] Ingegneria Civile
Ingegneria dell'Automazione	[LM-25] Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle Telecomunicazioni	[LM-27] Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria Elettronica	[LM-29] Ingegneria elettronica
Ingegneria Energetica	[LM-30] Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria Gestionale	[LM-31] Ingegneria gestionale
Ingegneria Informatica	[LM-32] Ingegneria Informatica
Ingegneria Meccanica	[LM-33] Ingegneria meccanica
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	[LM-35] Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema e dei Media	[LM-65] Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Lingue e Letterature Moderne	[LM-37] Lingue e letterature moderne europee e americane
Matematica	[LM-40] Matematica
Scienza della Nutrizione	[LM-61] Scienze della nutrizione umana
Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali	[LM-53] Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze dell'Antichità	[LM-15] Filologia, letterature e storia dell'antichità
Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali	[LM-87] Servizio sociale e politiche sociali
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni	[LM-63] Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali	[LM-11] Scienze per la conservazione dei beni culturali
Scienze Filosofiche	[LM-78] Scienze filosofiche
Scienze Geologiche	[LM-74] Scienze e tecnologie geologiche
Scienze Pedagogiche per l'Interculturalità e la media education	[LM-85] Scienze Pedagogiche
Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo	[LM-81] Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (interclasse)	[LM-52] Relazioni internazionali
	[LM-62] Scienze della politica
Scienze Storiche	[LM-84] Scienze storiche
Statistica e Informatica per l'Azienda e la Finanza	[LM-82] Scienze statistiche
Storia dell'Arte	[LM-89] Storia dell'arte
Teoria della Comunicazione e Comunicazione	[LM-92] Teorie della comunicazione

Pubblica	
Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali	[LM-49] Progettazione e gestione dei sistemi turistici